

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

- Il Parlamento e il Consiglio, con la procedura di codecisione, hanno adottato il 12 dicembre 2006, il regolamento (CE) n. 1896/2006, con il quale è stato istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.
- Il nuovo strumento è entrato in applicazione a partire dal 12 dicembre 2008. In Italia gli organi competenti a rilasciare l'ingiunzione europea sono : il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d'appello. Il giudice del riesame è lo stesso giudice che ha emesso l'ingiunzione, il rilascio avverrà su supporto cartaceo e la lingua richiesta per la compilazione della domanda, l'ingiunzione, l'opposizione è l'italiano.
- L'esigenza di una iniziativa in questo settore nasce dall'importanza di sviluppare un sistema per rendere più rapido ed efficace il recupero dei crediti e dalla necessità di garantire il buon funzionamento del mercato interno , considerato anche che « *i ritardi nei pagamenti rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e le medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro* »(considerando n. 6).
- L'ambito di applicazione di questo strumento è limitato ai soli **crediti pecuniari** e coincide parzialmente con quello del regolamento n. 44/2001 e con quello del regolamento n. 805/2004. I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili.
- L'ingiunzione europea riguarda tutte le controversie civili e commerciali (art. 1). Sono esclusi i diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio e regimi assimilati, testamenti e successioni. Sono escluse le questioni relative all'insolvenza e alla sicurezza sociale. Inoltre il regolamento non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
- La prospettiva ed il funzionamento di questo regolamento sono diversi da quelli del regolamento Bruxelles I. Esso, infatti, non si occupa di competenza internazionale per il procedimento di ingiunzione e neppure di questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione che rimangono disciplinate dal regolamento n. 44/2001 e dal regolamento sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
- La competenza giurisdizionale è determinata « *conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia*» e, segnatamente, in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 44/2001 (art. 6, par. 1), tra i quali, vanno menzionati primariamente, il domicilio del convenuto, in caso di persona fisica, la sede della società, in caso di persona giuridica.
- Questo nuovo strumento si concentra solo sulle norme procedurali unificandole, equipara le decisioni straniere a quelle del foro e sopprime l'*exequatur*.

Condizioni per l'applicazione del regolamento.

- La procedura per ingiunzione europea può applicarsi solo in presenza di determinate condizioni. In primo luogo, oggetto della disciplina prevista dal regolamento sono le controversie con carattere transfrontaliero.
- Ai sensi dell'art. 3, sono definite tali quelle nelle quali una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale o la propria sede (artt. 59 e 60, reg. n. 44) in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.
- Inoltre, il credito fatto valere deve avere natura pecuniaria (art. 4). Si deve trattare solo di **crediti monetari liquidi**, cioè definiti in modo specifico nel loro ammontare. Per il loro importo non è stato fissato alcun limite massimo. L'art. 4 si riferisce a tali crediti indicandoli «di uno specifico importo». Con ciò il regolamento si vuol riferire ad un importo che deve essere determinato e non vuole, invece, stabilire che gli Stati possano fissare un limite all'ammontare del credito stesso. I crediti devono essere inoltre esigibili, vale a dire che il loro adempimento può essere preteso alla data di proposizione della domanda, non devono essere soggetti, quindi, a condizioni o a controprestazioni.

Il modello di procedimento seguito.

- Le istituzioni dell'Unione nell'adottare questo regolamento si sono trovate di fronte alle innegabili difficoltà che incontra l'armonizzazione di un procedimento ingiuntivo, considerato che un tale procedimento non è previsto in tutti i Paesi europei e, in ogni caso, ove anche previsto, è configurato in maniera molto differente.
- La difficoltà di trovare una sorta di compromesso tra i diversi modelli presenti nei vari ordinamenti ha portato a scegliere **una procedura facoltativa alternativa** a quella degli Stati. Rimangono, infatti, immutate le normative dei singoli Paesi, mentre si introduce un nuovo strumento processuale.
- Il regolamento ha privilegiato un modello simile a quello tedesco, sostanzialmente puro, anche se accoglie aspetti del modello documentale. L'art. 7 non prevede, infatti, che vengano allegati documenti all'istanza di ingiunzione, ma richiede di descrivere almeno un elemento significativo di prova delle circostanze invocate come base del credito a sostegno della richiesta (lett. e) (ad esempio : mancato pagamento, consegna di merci difettose, mancata consegna di merci).
- Il ricorrente, quindi, può fare riferimento a tutti i mezzi di prova ammissibili, anziché ai soli documenti. Il modulo riporta i seguenti tipi di prove : prova scritta, perizia, prova testimoniale, ispezione di un oggetto o di un sito, o diversa altra prova da specificare.
- La domanda di ingiunzione europea si presenta per mezzo di un modulo standard (A) allegato al regolamento. In essa occorre indicare, oltre ai nomi e agli indirizzi delle parti, il giudice al quale ci si rivolge, l'ammontare del credito per capitale, eventuali interessi, nonché le penalità contrattuali e le spese. Vanno anche indicati i motivi sui quali si fonda la competenza giurisdizionale (ad esempio, domicilio del convenuto).
- Si richiede, altresì, la descrizione del fondamento dell'azione (lett. d), che deve essere breve e concisa anche se deve chiarire il rapporto giuridico tra le parti, seguendo le voci predisposte nel modulo standard (così, per esempio, si barrerà il codice contratto di compravendita o contratto di servizi o contratto di locazione, ecc.).
- Il regime probatorio attenuato previsto dalla normativa europea è diverso rispetto a quello nazionale italiano più rigoroso. Rispetto alla procedura di decreto ingiuntivo italiano, pertanto, si tratta di un sistema probatorio assai ridimensionato. Questa differenza scompare, comunque, in sede di opposizione, considerato che, in tale fase, il creditore dovrà provare il proprio credito.

Il ruolo del giudice e la decisione.

- Il giudice davanti al quale è presentata la domanda di ingiunzione di pagamento europea deve controllare che sussistano le condizioni di cui agli artt. 3 e 4, e, quindi, che si tratti di controversia transfrontaliera e che il credito sia liquido ed esigibile. Deve, altresì, verificare che la richiesta rientri nel campo di applicazione del regolamento (art. 2), che sia indicato il fondamento della domanda e che siano state descritte le prove.
- In questa prima fase, il giudice, pertanto, verifica solo che la domanda soddisfi la sussistenza dei requisiti formali richiesti, senza la necessità di valutare che essi siano rilevanti ed adeguati.
- Il giudice può anche invitare il ricorrente a completare o rettificare la domanda (art. 9), utilizzando il modulo standard B dell'Allegato II, ovvero a modificare la domanda (art. 10, par. 1). In tale ultimo caso, il giudice utilizzerà il modulo C riprodotto nell'Allegato III.
- Dopo l'esame delle condizioni, il giudice potrà emettere l'ingiunzione di pagamento o rigettare l'istanza nel suo complesso.
- Il rifiuto di una domanda non ha valore di sentenza passata in giudicato, anche perché il procedimento di ingiunzione rappresenta uno strumento facoltativo per il creditore, il quale vi ricorre, soprattutto, quando ritiene che il proprio credito non verrà, poi, soggetto a contestazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda, sarà possibile presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea o proseguire il recupero del credito in un procedimento civile ordinario.
- Il Giudice, nel caso in cui ritiene che siano state soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento, emette l'ingiunzione utilizzando un modulo standard (modulo E, riprodotto nell'Allegato V), di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- Il provvedimento del giudice deve essere comunicato al debitore che con esso viene informato della possibilità di pagare oppure di opporsi all'ingiunzione davanti al giudice di origine, entro 30 giorni che decorrono dal momento della notifica.
- Il convenuto viene anche informato che l'ingiunzione è stata emessa sulla base delle informazioni date dal ricorrente e non verificate dal giudice.
- L'ingiunzione acquista efficacia esecutiva se il debitore non presenta opposizione entro il termine di 30 giorni (art. 12, par. 4, lett. b)

L'opposizione.

- L'art. 16 prevede che il debitore al quale è stata notificata l'ingiunzione, può presentare opposizione davanti al giudice di origine utilizzando il modello standard F (riprodotto nell'Allegato VI) che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione. Il regolamento segue, pertanto, lo schema del procedimento a contraddittorio eventuale e differito.
- L'opposizione deve essere proposta entro il termine di 30 giorni dalla notifica, come si è già detto, e il debitore dovrà solo comunicare al tribunale entro il termine previsto e in forma scritta che intende contestare l'intera richiesta o una parte di essa, senza dover precisare, in tale momento, in alcun modo le ragioni della contestazione.
- Se l'opposizione è presentata nel termine, il procedimento prosegue avanti ai giudici competenti dello Stato di origine, secondo le norme « di procedura civile ordinaria» di tale Stato, ameno che il ricorrente non abbia espresso nella domanda (modulo A) la volontà che il procedimento si estingua nel caso di opposizione da parte dell'intimato (art. 17).
- Questa disposizione trova la sua logica nel fatto che l'istante potrebbe ritenere non conveniente affrontare le spese e lo sforzo di un giudizio ordinario se, per esempio, il valore del credito in causa fosse troppo basso.
- La fase dell'opposizione sarà a cognizione piena, estendendosi al merito della pretesa del creditore opposto e alle eccezioni presentate dal debitore opponente.
- In conclusione, il legislatore europeo ha unificato solo la fase dell'ingiunzione di pagamento, mentre non ha dettato norme uniformi per la fase dell'opposizione.

L'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento.

- Qualora il debitore non abbia contestato il credito, non vi sia stata una dichiarazione di avvenuto pagamento e non sia stato richiesto il riesame nei casi eccezionali previsti, verificata la data della notifica dell'ingiunzione e decorso un lasso di tempo adeguato dal trentesimo giorno da tale data, affinché la domanda di opposizione sia giunta a destinazione, il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione utilizzando il modulo standard G (Allegato VII) e trasmette al creditore l'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva.
- L'ingiunzione è titolo immediatamente esecutivo e potrà, quindi, essere utilizzato senza la necessità di una preventiva procedura di *exequatur*.
- Le procedure esecutive da seguirsi in ogni Stato membro sono rette dalla legge dello Stato richiesto di eseguire l'ingiunzione europea, alle stesse condizioni di una decisione esecutiva pronunciata in tale Paese. Come è previsto all'art. 21, per l'esecuzione in un altro Stato membro, occorre presentare una copia autentica dell'ingiunzione dichiarata esecutiva e, ove richiesto, la relativa traduzione.
- E' prevista, tuttavia, ma in casi eccezionali, la possibilità per il debitore ingiunto di presentare opposizione tardiva (art. 20), e, quindi, ancorché sia trascorso il termine per l'opposizione, ove l'intimato dimostri che la mancata contestazione dell'ingiunzione, purché notificata nelle forme dell'art. 14 (e, quindi, con un metodo senza prova di ricevimento da parte del debitore in persona), dipenda da una notificazione fattagli con un preavviso non sufficiente a consentirgli di presentare una replica. Tale riesame è ammesso anche quando l'intimato dimostri di non avere potuto contestare il credito per cause di forza maggiore o per circostanze straordinarie a lui non imputabili. Non è indicato un termine e, pertanto, l'intimato deve agire tempestivamente.
- Al par. 2 dell'art. 20, il riesame è, inoltre, previsto quando l'ingiunzione risulti in modo manifesto emessa per errore.
- Se il giudice decide che si è in presenza di tali motivi ed accoglie la domanda di riesame, l'ingiunzione è dichiarata nulla, se, invece, il giudice respinge la domanda, l'ingiunzione rimane esecutiva.
- In ogni caso, l'ingiunzione di pagamento europea non può essere soggetta al riesame del merito da parte del giudice del Paese richiesto dell'esecuzione come, d'altronde, prevedono gli altri regolamenti che contengono norme in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in altri Stati membri.
- Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'art. 20, su sua istanza, il giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione, può : 1. limitare il procedimento ai provvedimenti conservativi; 2. subordinare l'esecuzione ad una cauzione; 3. in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento.

Il rifiuto dell'esecuzione su istanza dell'ingiunto.

- Il regolamento prevede, all'art. 23 lett. c), una ipotesi di rifiuto dell'esecuzione che il debitore può ottenere, su sua istanza, da presentarsi davanti al giudice dello Stato membro dell'esecuzione.
- Questa possibilità è contemplata nei casi in cui l'ingiunzione di pagamento sia incompatibile con una ingiunzione o con una decisione avente lo stesso oggetto e le stesse parti purché : a) sia stata emessa anteriormente in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ma riconoscibile nello Stato dell'esecuzione; b) il convenuto non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro di origine.
- Una seconda ipotesi di rifiuto dell'esecuzione è prevista nel caso in cui il debitore convenuto abbia versato l'importo oggetto dell'ingiunzione.